

STATUTO

**APULIA G.S.S. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIALE VENEZIA GIULIA
71/B

Numero REA: BA - 575056

Codice fiscale: 07687850722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

N. 33961 di Repertorio N. 19711 di Raccolta
Allegato "A"

NORME STATUTARIE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"APULIA G.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 denominata **"APULIA G.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

Art. 2 - La Società ha sede in **Andria**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.3 - La cooperativa non ha finalità speculative né di lucro, ma ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) La gestione di servizi socio - sanitari, educativi e di formazione.

La società cooperativa, in quanto specificatamente di tipo "sociale", ai fini tributari e per i conseguenti benefici fiscali annessi, deve anche ritenersi una "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", comunemente chiamata "Onlus", ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, riguardante appunto il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi, sia per lo sviluppo tecnologico, che per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa, inoltre, si propone lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, e a tale scopo provvederà alla formulazione di programmi pluriennali di sviluppo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In relazione a tutto ciò e considerati i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi, a domicilio o presso organizzazioni e strutture private e pubbliche (quali, esemplificativamente, ospedali, day hospital, case di riposo, case di cura, cliniche, laboratori protetti, soggiorni estivi per anziani e fanciulli, istituti statali, istituti scolastici pubblici e privati), le seguenti attività e servizi:

- Assistenza infermieristica e socio- assistenziale (OSS);

- Servizi di medicina di pronto intervento, guardia medica diurna, notturna e festiva e qualunque reparto ospedaliero;
- Medicina del lavoro anche con riferimento al disposto del D. Lgs. N. 81/2008;
- Assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia, assistenza psico-pedagogica, didattica, educativa e di formazione professionale;
- Assistenza a manifestazioni sportive;
- Servizi di accompagnamento in auto medica, autolettiga, di eli-soccorso, di recupero salme nonché i servizi di accompagnamento di persone svantaggiate per visite mediche, per cure, per segretariato sociale; predisposizione, coordinamento di corsi di formazione per la gestione di servizi socio-sanitari, gestione completa di strutture destinate a servizi assistenziali, sociali, sanitari ed educativi;
- Seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all'assistenza sociale e sanitaria, assistenza educativa scolastica ed extra scolastica, sia in forma collettiva che individuale, gestione di asili nido, scuole materne e servizi all'infanzia, sia in forma collettiva che individuale.
- Servizi complementari a quelli già descritti, come servizi per l'organizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture residenziali, indagini territoriali, servizi di autolettiga e di pronto intervento.
- Gestione e promozione di attività di ricerca in collaborazione con i servizi territoriali, le autonomie locali, l'Università, enti formativi e privati;
- Gestione di case famiglia;
- Elaborazione dati.

La società potrà, inoltre, svolgere attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione delle Comunità ed Enti locali entro cui opererà, al fine di rendere i medesimi organismi e collettività più consapevoli e disponibili all'accoglimento, anche lavorativo, di persone svantaggiate ed in stato di bisogno.

La Cooperativa si prefigge anche la gestione di corsi di formazione professionale, mirati alla preparazione teorica e pratica di vari profili lavorativi direttamente correlati alle specifiche richieste del locale mercato del lavoro, secondo quelli che sono i fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Qualora debbano essere svolte attività per le quali la legge richieda l'iscrizione in appositi albi professionali, tali attività saranno poste in essere esclusivamente da soggetti muniti dei necessari titoli abilitativi previsti dalla Legge.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa pertinente, connessa ed affine a quelle elencate, nonché

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali e, comunque sia, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. Peraltro, per la sola indicazione esemplificativa, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le Associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto ai fini dell'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie; potrà, inoltre, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, se nell'interesse sociale; infine potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola coi versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque già assunte con la cooperativa; tale raccolta sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; pertanto, è tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico ed i terzi non soci, sotto ogni forma; sarà ammessa, invece, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnico e tecnologico della società e per le sue eventuali necessità di ristrutturazione e di accrescimento.

La Cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti erogati sia da parte dello Stato che da parte di Enti regionali, locali e della Comunità Europea. Su delibera dell'Organo Amministrativo, la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali, come anche a tutti gli altri organismi economici ed associativi che propongono iniziative di attività mutualistiche e cooperativistiche.

Ai sensi dell'art. 111 - seppie disp. att. cod. civ. , la Cooperativa sociale è considerata Società Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 cod. civ.; a tal uopo:

- a) È fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) È vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il tutto secondo quanto meglio previsto nel corpo delle presenti norme statutarie.

La Società può operare anche con terzi e nei confronti di terzi.

TITOLO II

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 4 (Numero e requisiti dei soci)

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, ed essendo in possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative comprese nell'oggetto sociale, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- SOCI COOPERATORI, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione e che ricevono una qualche utilità economica per il fatto di effettuare una prestazione a favore della cooperativa;
- SOCI FRUITORI, che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa;
- SOCI VOLONTARI, che operano senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o in cui siano presenti sostanziali punti di contatto ed integrazione con le finalità della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi di legge, e soltanto sussistendone i presupposti, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, i Soci sovventori di cui all'art. 2548 cod. civ.,

come richiamato dall'art. 4 Legge n. 59/92, ovvero i soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ..

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare di un terzo il numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, anche se non in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, cod. civ..

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 8) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 9) del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione dell'organo amministrativo di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dello stesso organo nel libro soci.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere

disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 6 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Art. 7 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, anche in assenza dei presupposti suddetti, venga a ciò autorizzato dall'Organo Amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società o anche mediante raccomandata a mano. L'organo amministrativo deve esaminarlo entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 9 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla Legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1, c.c.;
- e) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato il socio subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) se il socio, senza giustificati motivi, rifiuti di effettuare i servizi o svolgere le attività e gli incarichi che gli venissero legittimamente richiesti dagli Organi della società;
- i) il socio che, comunicando con soci o con terzi, offenda la reputazione della cooperativa o dei membri dell'Organo amministrativo;
- l) il socio che, abusando delle sue facoltà, impedisca il regolare funzionamento degli organi sociali.

L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso, qualora la causa di esclusione consista in un inadempimento del socio, è necessario che si tratti di grave inadempimento e che il socio da escludere sia previamente diffidato ad adempiere.

Art. 10 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerti i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c.

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore nominale della quota consenta la divisione.

Art. 11 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota ed il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, dal sopraprezzo o

dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danno e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Salvo diversa motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata anche a mano inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante tele-fax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

In aggiunta a tale forma di pubblicità l'avviso di convocazione può essere effettuato tramite altri mezzi di comunicazione o mediante avviso spedito a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento o consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazioni sugli organi di stampa o altri periodici o altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la società.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione in aggiunta a quella stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla Legge.

Art. 14 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla Legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma

di mobilità.

Art.15 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno pre-senti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ogni socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota. E' consentito ai soci impossibilitati a partecipare alla Assemblea, di farsi rappresentare per delega ex art.2372 c.c.. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati presso la sede della società.

Art. 16 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge qualora il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tale caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 17 (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18 (Amministrazione)

La società è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) predeterminato dall'assemblea;

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 19 (Disposizioni comuni)

L'organo amministrativo è nominato per tre esercizi.

I componenti del consiglio di amministrazione decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 20 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice presidente e un tesoriere.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutto l'organo amministrativo sia adeguatamente informato sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti l'organo amministrativo, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo

e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto

inderogabilmente disposto dalla legge e salvi i limiti eventualmente risultanti dall'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 21 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta, al presidente del consiglio di amministrazione, se nominato al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ai singoli consiglieri delegati e al presidente del comitato esecutivo, se nominati; la firma del vice presidente fa piena prova rispetto ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 22 (Collegio Sindacale e Revisore Contabile)

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

I soci, peraltro, possono nominare in ogni momento un Collegio sindacale o un revisore.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale e il revisore svolgono le funzioni previste dalle disposizioni in materia di società per azioni.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, salvo che non sia nominato un revisore.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 23 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra le società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO V

BILANCIO E RISTORNI

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure, ove consentito, a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Art. 25 (Ristorni)

L'organo amministrativo, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi
eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le
disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della Legge
59/1992 e dall'art. 2514 C.C.

Andria, 21 giugno 2018

F.to: Giuseppina Cavaliere;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

18 di 18